

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Legge 3 aprile 1926, n. 563. — Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (*G. U.*, 14 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

*Del riconoscimento giuridico dei sindacati
e dei contratti collettivi di lavoro.*

Art. 1. — Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:

1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscritti, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscritti, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera:

2° che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si proponano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;

3° che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.

Art. 2. — Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.

Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 3. — Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.

Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; e, se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.

Art. 4. — Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.

Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.

Art. 5. — Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano iscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse

stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.

È fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denuncia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L. 2000.

Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali; le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.

Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività della associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.

Solo le associazioni regolarmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti ed organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6. — Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.

Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentante, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.

Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratoti dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.

Art. 7. — Ogni associazione deve avere un presidente o se-

gretario che la dirige, la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto se non è approvata con Regio decreto su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non è approvata con decreto del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

Lo statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Art. 8. — I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.

Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente.

Il ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, può sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario.

Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto, può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione.

Art. 9. — Egualmente, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto Reale, su proposte del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può essere revocato.

Art. 10. — I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.

Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.

Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunci della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.

I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.

Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.

Art. 11. — Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sarà provveduto con separate disposizioni.

Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati dei Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie.

Art. 12. — Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.

Ad esse sono applicabili le norme del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.

CAPO II.

Della magistratura del lavoro.

Art. 13. — Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.

Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte.

Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.

Art. 14. — Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del lavoro, è costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le norme di cui all'articolo seguente.

Per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello delle finanze, saranno arretrate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione.

Art. 15. — Presso ogni Corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte. L'albo è soggetto a revisione ogni biennio.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.

Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia.

Art. 16. — La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavori con quelli dei lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.

La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale esse debbano rimanere in vigore, che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.

La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa, sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Le decisioni della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione, per i motivi di cui all'art. 517 del Codice di procedura civile.

Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile.

Art. 17. — L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano; altrimenti in contraddittorio di un curatore speciale, nominato dal presidente della Corte d'appello. In quest'ultimo caso è ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.

Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel foglio degli an-

nunzi giudiziari della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

CAPO III.

Della serrata e dello sciopero.

Art. 18. — La serrata e lo sciopero sono vietati.

I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti, sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la multa di lire diecimila a centomila.

Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale.

Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti commi siano più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, nè superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita.

Art. 19. — I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi, e con l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti Codice procedura penale.

I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni.

Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila, oltre la interdizione dai pubblici uffici.

Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 20. — I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendenti di questi che, in occasione di scioperi o di serrate, omettano di fare tutto quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa di un servizio pubblico o di pubblica necessità, sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi.

Art. 21. — Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o la irregolare prestazione del lavoro da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o collegio dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 22. — Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento e sull'esecuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di seguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila.

I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila, oltre le revoca dall'ufficio.

Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro, si aggiunga, da parte dei colpevoli, la serrata o lo sciopero, si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene.

Art. 23. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Provvedimenti concernenti

il personale del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Decreto Reale del 14 gennaio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 1926, Reg. 91, Riposi Civili, fog. 398.

Il Sig. Corsi Arnaldo, Archivistà nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 31 dicembre 1925 in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale del 5 aprile 1926, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 1926, reg. 90, Riposi Civili, fog. 166.

Il Signor Piazzani Comm. Adolfo, Vice Consigliere dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 30 aprile 1926 in forza dell'art. 2 del R. Decreto Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale del 5 aprile 1926, registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 1926, reg. 90, Riposi Civili, fog. 167.

Il Sig. Parmeggiani Cav. Tancredi, Primo Archivistà nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 30 aprile 1926 in forza dell'art. 2 del R. Decreto Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Ministeriale del 1° maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 1926, reg. III ; F. E. fog. 89.

Tomezzoli Comm. Umberto, Consigliere dell'emigrazioni di II classe, è promosso, per merito comparativo, Consigliere dell'emigrazione di 1^a classe, ed è collocato nel grado 5° della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo A — Carriera Tecnica) con decorrenza dal 1° maggio 1926).

Decreto Ministeriale del 1° maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 85.

Fiori Comm. Romeo, Capo Sezione nella Carriera Amministrativa del Commissariato Generale dell'emigrazione, è promosso, per merito comparativo, Direttore Capo Divisione ed è collocato nel grado 6° della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo A — Carriera Amministrativa) con decorrenza dal 1° maggio 1926.

Decreto Ministeriale del 1° maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 84.

Montesi Cav. Uff. Dott. Giuseppe, Capo Sezione nella Carriera Amministrativa del Commissariato Generale dell'emigrazione, è

promosso, per merito comparativo, Direttore Capo Divisione ed è collocato nel grado 6° della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo A — Carriera Amministrativa) con decorrenza dal 1° maggio 1926.

Decreto Ministeriale del 1° maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 86.

Ceppellini Cav. Augusto, Primo Segretario nel ruolo della Carriera Amministrativa del Commissariato Generale dell'emigrazione, è promosso, per merito comparativo, Capo Sezione ed è collocato nel grado 7° della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo A — Carriera Amministrativa) con decorrenza dal 1° maggio 1926.

Decreto Ministeriale del 1° maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 87.

- 1) Ferrino Comm. Tito ;
- 2) Ferrari Cav. Dott. Torquato,

Segretari Capi di ragioneria nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, sono promossi, per merito comparativo, Capi Sezione e sono collocati nel grado 7° della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo A — Carriera di Concetto della Ragioneria Centrale) con decorrenza dal 1° maggio 1926.

Decreto Ministeriale del 1° maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 1° luglio 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 114.

De Rosa Cav. Giuseppe, Primo Archivistista nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è promosso, per merito comparativo, Archivistista Capo ed è collocato nel grado 9° della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo C — Carriera d'ordine) con decorrenza dal 1° maggio 1926.

- 1) Longarini Cav. Alberto ;
- 2) La Salandra Cav. Oscar ;
- 3) Sisi Cav. Domenico ;
- 4) Cheynet Cav. Andrea,

Archivististi nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, sono promossi, per merito comparativo, Primi Archivististi e sono collocati nel grado 10° della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo C — Carriera d'ordine) con decorrenza dal 1° maggio 1926.

- 1) Solieri Giorgio ;
- 2) Gioia Pietro ;
- 3) Cocuccioni Arnaldo ;
- 4) Savi Cav. Carlo ;
- 5) Pacchelli Cav. Filippo,

Applicati nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione,

sono promossi, per merito comparativo, Archivisti e sono collocati nel grado 11° della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo C — Carriera d'ordine) con decorrenza dal 1° maggio 1926.

Decreto Ministeriale del 1° maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 88.

Baroni Vittorio, alunno d'ordine nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è promosso, per merito comparativo, applicato nel ruolo predetto, ed è collocato nel grado 12° della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. D. L. 26 giugno 1924, n. 1603 (Gruppo C — Carriera d'ordine) con decorrenza dal 1° maggio 1926.

Decreto Ministeriale del 10 maggio 1926 registrato alla Corte dei Conti il 21 maggio 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 75.

La Commissione Centrale dell'emigrazione con sede in Roma presso il Commissariato Generale dell'emigrazione, è costituita per un triennio a decorrere dal 30 maggio 1926 come segue :

Presidente Titolare : Macchia Comm. Vito, Consigliere della Corte di Cassazione del Regno.

Presidente supplente : D'Avos Comm. Luigi, Consigliere della Corte di Cassazione del Regno.

Membri titolari :

Chiri Comm. Avv. Ercole, Membro del Consiglio Superiore dell'emigrazione ;

Ornati Luigi, Capitano di Vascello ;

Giordani Gr. Uff. Dott. Ignazio, Capo Divisione nel Ministero dell'Economia Nazionale ;

Ramaccini Comm. Elfrido, Vice Prefetto addetto alla Direzione Generale della P. S.

Membri supplenti :

Gallarati Scotti Duca Tommaso, Membro del Consiglio Superiore dell'emigrazione ;

Ruspoli Fabrizio, Capitano di Fregata ;

Angelelli Comm. Dott. Amleto, Capo Divisione nel Ministero dell'Economia Nazionale ;

Miranda Comm. Dott. Luigi, Capo Divisione nel Ministero dell'Interno.

Decreto Reale del 16 maggio 1926, registrato alla Corte dei Conti l'8 giugno 1926, Reg. III ; F. E. ; fog. 104.

Labriola Gr. Uff. Prof. Francesco Alberto, Consigliere della emigrazione di 1ª classe, è nominato, a decorrere dal 16 maggio 1926, Consigliere Superiore dell'emigrazione, ed è collocato nel grado 4° della tabella di classificazione di cui all'allegato 1° del R. D. Legge 26 giugno 1924, n. 1603, con lo stipendio inerente al grado stesso quale risulta dall'allegato 3° del Decreto predetto.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 14 MAGGIO 1926, n. 49.

Ai Sigg. Delegati Provinciali della emigrazione.

OGGETTO

Assicurazione militare americana.

Il Governo Federale degli Stati Uniti ha, con recente legge, disposto che tutti gli ex militari dell'Esercito Americano in Francia tutt'ora in vita hanno tempo fino al 2 luglio 1926 per chiedere che sia rimessa in vigore la loro polizza di assicurazione qualora essa sia scaduta per mancanza di pagamento di premi.

Per ottenere ciò gli ex militari dell'Esercito Americano residenti in Italia dovranno entro quella data presentarsi ai Consoli Americani più vicini al loro luogo di residenza, sia per la compilazione dei moduli necessari alla rinnovazione della polizza, sia per essere sottoposti ad accertamenti sanitari il cui risultato il Console dovrà entro il 2 luglio trasmettere al «Veterans Bureau».

Il Governo Federale, con la stessa legge, fa obbligo a tutti gli ex militari che hanno regolarmente pagato i loro premi sulla polizza di chiederne entro la stessa data del 2 luglio 1926, la conversione nell'assicurazione ordinaria governativa. In altri termini la polizza di costoro sarà dal governo federale degli Stati Uniti considerata ad ogni effetto scaduta se essi entro il 2 luglio 1926 non ne avranno richiesto, ai Consoli competenti per territorio, la conversione sopra accennata.

In conseguenza di ciò nè essi nè i loro eredi potranno, al maturarsi dell'assicurazione stessa, riscuoterne le relative indennità.

Raccomando vivamente alle SS. LL. di portare le sopracitate disposizioni di legge del Governo Americano, a conoscenza degli ex militari dell'Esercito Americano residenti nelle rispettive Loro circoscrizioni. E perchè le SS. LL. possano rendersi conto della urgente necessità e dell'importanza che si annette a tale comunicazione, informo che, malgrado l'incessante interessamento di questo Commissariato Generale nel comunicare tutte le disposizioni di legge relative alle pensioni ed assicurazioni di guerra del Governo Americano, non sono mancati dei casi veramente pietosi per cui delle povere famiglie di ex militari morti dopo la guerra, si sono trovati a non poter nulla percepire della loro assicurazione (ammontante dai 5 ai 10.000 dollari) semplicemente per avere l'ex

militare trascurato, sia per ignoranza della legge, sia per voluta negligenza, di pagare le rate maturatesi.

Prego le SS. LL. di favorirmi assicurazioni di aver usato ogni opportuno mezzo a loro disposizione per portare quanto sopra a completa conoscenza degli interessati.

Gradirò un cenno di ricevuta alla presente. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 27 MAGGIO 1926, n. 52.

*Agli Ispettori e Capi di servizio della Emigrazione.
Ai delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

Immigrazione al Canada.

È noto alla SS. LL. che, finora soltanto tre categorie di persone potevano chiedere la loro ammissione nel Canada e precisamente :

1) Agricoltori in grado di dimostrare alle Autorità canadesi di immigrazione la loro precisa intenzione di dedicarsi alla agricoltura e il possesso di mezzi sufficienti per farlo ; oppure salariati agricoli con impiego assicurato.

2) Donne di servizio con impiego assicurato.

3) Mogli e figli minori di 18 anni di persone già residenti al Canada e legalmente ammesse.

Una recente ordinanza del Governo Canadese, la quale apporta alla legge dell'immigrazione sensibili modificazioni, aggiunge alle predette categorie di ammissibili le seguenti altre :

1) *Ogni persona che possa provare al Ministero della Colonizzazione ed Immigrazione che il proprio lavoro o servizio è richiesto nel Canada.*

2) *I congiunti diretti di un emigrante legalmente ammesso e residente al Canada (padre e madre, fratelli e sorelle non coniugate, figli e figlie anche maggiori di 18 anni purchè non coniugati).*

Il richiedente deve però aver adempiuto a tutte le condizioni alle quali fu ammesso al Paese e deve dimostrare al Ministero dell'Emigrazione di essere in grado di provvedere, in caso di necessità, al mantenimento delle persone chiamate.

L'emigrante (così quello compreso nelle prime tre categorie come quello compreso nelle due categorie ora aggiunte) deve sempre provvedersi preventivamente di un permesso dal Dipartimento Canadese dell'immigrazione o di un suo Agente e tale permesso, vistato dal R. Ufficio della emigrazione italiana di Ottawa, viene inviato agli interessati pel tramite di questo Commissariato Generale.

È infine da avvertire che il permesso di entrata è necessario per coloro che, domiciliati in Canada, se ne allontanano per non oltre un anno per motivi speciali e temporanei. S'intendono domiciliati al Canada coloro che, entrati legalmente nel Dominio, vi abbiano risieduto per 5 anni consecutivi.

Le SS. LL. vorranno portare le presenti *importantissime* avvertenze a conoscenza di quanti possano averne interesse. —
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 16 GIUGNO 1926, n. 58.

Ai Sigg. Sindaci e Podestà del Regno.

OGGETTO

Partenze per gli Stati Uniti d'A.

Pervengono quotidianamente a questo Commissariato Generale domande di posti in quota per il Nord America trasmesse talvolta raccomandate da rispettivi Sindaci e Podestà.

Ad evitare inutili carteggi e delusioni spiacevoli si ricorda ai Sigg. Sindaci e Podestà che a tenore della Circolare 30 giugno 1925 n. 48, (che essi avranno certo ricevuto e di cui a richiesta si potrà inviare una copia) le sole persone ammesse a partire per il Nord America sono le mogli i cui mariti si trovino in quel Continente da oltre quattro anni, le quali abbiano fatto domanda a questo Commissariato Generale dentro il mese di agosto 1925 a mezzo della Prefettura o Sottoprefettura del loro domicilio.

Sarà quindi opportuno che i Sigg. Sindaci anzichè trasmettere le nuove domande di aspiranti all'espatrio negli Stati Uniti rendano edotti gli interessati dell'inutilità della pratica e li mettano in guardia altresì contro coloro che con false premure fanno loro sperare, a scopo di lucro illecito, di potere emigrare per altre vie.
— DE MICHELIS.

CIRCOLARE 16 GIUGNO 1926, n. 59.

Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno
e per conoscenza :

RR. Ispettori, Delegati Provinciali e Uffici di emigrazione del Regno.

OGGETTO

Certificati penali richiesti ad uso
di emigrazione a scopo di lavoro.

Si comunica alle SS. LL. che il Ministero della Giustizia, opportunamente interessato da questo Commissariato Generale, ha disposto, con apposita avvertenza pubblicata nel *Bollettino*

Ufficiale del Ministero in data 1° aprile scorso, che i certificati penali richiesti dai Sindaci per uso di emigrazione vengano rilasciati a norma dell'art. 623 del C. P. P. (anzichè a norma dell'art. 621) come se richiesti da privati, dovendosi ritenere che il Sindaco agisca esclusivamente nell'interesse e per conto dell'emigrante.

Si è così rimediato al lamentato inconveniente dell'iscrizione nei suddetti certificati delle multe e pene minime inflitte per semplici contravvenzioni, per cui diverse Autorità circondariali di P. S. ed anche taluni Consoli esteri interpretando ristrettivamente le disposizioni relative alle condizioni di ammissione nei paesi esteri rifiutavano il passaporto o il visto a tutti coloro che non esibivano un certificato penale assolutamente negativo.

Pertanto, prima di rifiutare in modo definitivo il passaporto a destinazione di paesi esteri che richiedono il certificato penale negativo, per il fatto che sui certificati penali esibiti dai richiedenti risultavano multe o pene minime inflitte per contravvenzioni, le Autorità circondariali di P. S. dovranno assicurarsi che la competente Cancelleria Giudiziaria si sia attenuta alle norme di cui sopra, e vorranno provvedere in conseguenza, sia avvisando il Sindaco, sia l'interessato.

Con l'occasione si rende noto che per l'ammissione in Argentina occorre presentare, in aggiunta agli altri documenti, il certificato penale da cui risulti che l'emigrante non abbia subito condanne per reati comuni o sia stato sottoposto a procedimenti penali per reati contro l'ordine sociale *negli ultimi cinque anni*.

Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

STANISLAO G. SCALFATI, *Scritti di Economia e Finanza*. Roma, Anonima Romana Editoriale.

L'A. ha voluto raccogliere in volume alcuni suoi scritti di economia e finanza elaborati in parecchi anni di osservazioni dell'attività economica dei vari paesi, e principalmente dell'Italia.

Con obiettività e competenza di studioso ha trattato i problemi fondamentali della vita economica italiana quali le materie prime, i debiti di guerra, l'esuberanza demografica e molti altri di politica economica e finanziaria.

MINISTERO DELLA GUERRA: UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO, *La spedizione italiana in Cina (1900-1901)*, Roma, Provveditorato generale dello Stato, 1926.

La monografia che si aggiunge alle altre dell'Ufficio Storico dello S. M. il quale ha ripreso da tempo, e con grande utile per gli studi, la sua attività, è opera pregevolissima dell'egregio dott. Amedeo Tosti, capitano di artiglieria, di cui, in queste stesse pagine, fu recensito il sommario storico de *La guerra italo-austriaca 1915-18*, premiato con lusinghiera motivazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

Lo studio su *La spedizione italiana in Cina*, che illustra la nostra partecipazione alla repressione della sanguinosa rivolta dei *boxers*, è stato dal Tosti condotto oltre che sulla ricca documentazione a stampa, della quale egli dà un elenco nella prima pagina (vi manca, tuttavia, il parziale ma importante volume del Fabvier), sulle numerose carte dell'Ufficio storico, e rappresenta quanto di meglio e di più preciso si potesse scrivere sull'argomento, di cui finora non si avevano che trattazioni sommarie e non sempre esatte. Chi ricorda l'interessamento col quale fu seguita la spedizione italiana in Cina, che Umberto I volle salutare alla sua partenza da Napoli, potrà ritrovare nelle pagine del Tosti un'esposizione vivace e colorita della parte avuta dai nostri nelle operazioni svoltesi sotto il comando supremo del maresciallo conte di Waldersee, che ebbe ad elogiarli vivamente « per il valido concorso prestato all'opera comune e per le loro ottime qualità guerriere ». Ma non minore interesse presentano le pagine in cui il Tosti rievoca le prime giornate tremende della rivolta dei *boxers*, quando alle turbe furibonde di xenofobia non si poterono opporre che esigui manipoli di marinai,

fra i quali quelli italiani scrissero pagine memorabili di ardimento e di eroico sacrificio.

La bella monografia riconferma le ottime qualità di scrittore e di studioso del capitano Tosti, che ha in preparazione altri lavori, d'indole storica e letteraria, come un sommario storico della *Guerra mondiale* ed un saggio su *Le cause e le responsabilità del conflitto europeo*, dei quali il *Bollettino* non mancherà di render conto ai suoi lettori.

IGNAZIO SCATURRO, *Storia della città di Sciacca e dei comuni della contrada saccense fra il Belice e il Platani*, Napoli, Gennaro Majò editore, 1925.

L'opera del dott. Scaturro è la storia di una antichissima città, che conta oltre due millenni e mezzo di vita.

La sua vasta contrada, compresa tra i fiumi Belice e Platani, dal secondo millennio A. C., ha visto sorgere e scomparire città come Eraclea (sul Capo Bianco), Cronio (sul monte s. Calogero), Adragna (presso Sambuca di Sicilia) e Comicchio (fra Sambuca e Giuliana); ha visto perpetuarsi città di origine sicana, come Triòcala (Caltabellotta), di origine greca, come Terme Selinuntine (la stessa Sciacca), e di origine romana, come Giuliana; castelli di origine araba trasformarsi in Comuni importanti tuttora esistenti come Manzil Sindi in S. Margherita Belice, Zabut in Sambuca, Burgimilluso in Menfi; e altri sorgere in tempi più recenti, come Burgio, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Calamonaci, Ribera.

La storia della regione di Sciacca si presenta per sè stessa piena di interesse e d'importanza. In tempi storici ivi sorge Terme Selinuntine (Sciacca) come castello di confine della dorica Selinunte (fine del secolo VII a. C.); si combattono importanti battaglie nelle secolari lotte tra Sicelioti e Castaginesi e poi tra Cartaginesi e Romani; Triòcala (Caltabellotta) è la capitale del regno degli schiavi, che il console Aquilio, collega di Caio Mario, distrusse; Eraclea è visitata da Cicerone per raccogliervi le prove contro le infamie di Verre; Terme Selinuntine è fatta importante stazione postale dagli imperatori Costante e Costanzo.

Distrutta Caltabellotta dai Musulmani (anno 860), erede della sua potenza fu Sciacca, la quale crebbe coi Normanni, allorchè dal Conte Ruggero, conquistatore della Sicilia fu data in dote alla figlia Giuditta. Beneficata da Federico II di Svevia, che nel 1231 vi fondò uno di quei fondachi dai quali soltanto le merci potevano entrare e uscire dal suo regno, fu, tra le battaglie di Benevento e di Tagliacozzo, uno dei centri importanti della attività ghibellina italiana (come pur nota Gregorovius); ebbe parte gloriosa nella guerra del Vespro e la concluse con la sua vittoria del 1302 (pace di Caltabellotta) contro Carlo di Valois, che quivi guadagnò *non terra, ma peccato ed onta* (Dante, Purg. XX).

Capitale di una quarta parte della Sicilia nella seconda metà del secolo XIV, durante il vicariato di Guglielmo Peralta, seppe fieramente mantenere la sua libertà nella condizione di città demaniale nel lungo regno di Alfonso

il Magnanimo ; agitata per oltre un secolo da tragiche lotte civili tra le famiglie dei Perollo e dei Luna, ne sofferse l'atroce epilogo, noto col nome di *Caso di Sciacca*, nel 1529 ; quindi perduto l'antico splendore, dato alle lettere italiane Tommaso Fazello (1498-1570) padre della storia di Sicilia, visse in sonnolenta pace, coi suoi privilegi, coi suoi commerci, coi suoi numerosi ordini religiosi ; finchè, spenta la libertà dell'Isola dal Borbone fedifrago, non si ridesta nell'ardore lungo della rivoluzione, che mosse Garibaldi a cercare sbarco nelle sue vicinanze.

I fatti particolari narrati vivono perennemente nella storia generale ; sicchè ogni punto, mentre è essenziale alla storia comunale, è pure contribuito alla storia di Sicilia, e spesso anche a quella d'Italia, sotto ogni aspetto : della politica, del diritto, della religione, dell'industria, del commercio, della cultura e dell'arte.

Ora, le vicende della contrada di Sciacca non potevano trovare più appassionato, più intelligente, più accurato illustratore del dott. Scaturro, la cui opera è stata giustamente premiata dal Ministero della P. I., su proposta della Giunta del Consiglio superiore, perchè giudicata « preziosa alla conoscenza della vita comunale siciliana in tutte le sue forme ».

Per la documentazione ampia e sicura, per l'esposizione di vivace evidenza, per lo splendore della veste tipografica, la *Storia della città di Sciacca* è opera che onora grandemente gli studi storici italiani, dei quali lo Scaturro è cultore fra i più preparati e più competenti.

AVV. FILIPPO CONCONI. *Elementi di diritto comunale*, Viareggio, Biblioteca di Legislazione Amministrativa, Casa Editrice Libreria.

L'autore in dodici capitoli scritti in modo chiarissimo, in forma piana ed interessante, accessibile a tutte le intelligenze, ha trattato la vasta materia del diritto comunale. Il volumetto del Conconi può ritenersi opera utilissima per chi voglia avere precise nozioni di diritto comunale e specialmente per gli aspiranti alla patente di Segretario.

ERRATA CORRIGE

Bollettino dell'emigrazione, aprile 1926.

Pag. 392 : *dopo le parole* : « Noel, decano del corpo consolare », *aggiungere* : « Notato pure il Ministro spagnolo del Lavoro, sig. Ed. Aunòs, il quale, di passaggio a Roma, ha avuto la cortese premura di visitare l'Istituto e di assistere alla seduta inaugurale ».

Pag. 399 : *Dopo le parole* : « S. E. Brin, primo Delegato della Repubblica del Panama, che dichiarò di parlare », *leggere* : « a nome della grande maggioranza delle repubbliche americane di lingua spagnuola ».